

COMUNE DI PIOVERA**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 17****Anno 2014****N. 002 - Progr. Delibere****OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE SINDACO.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DODICI del mese di GIUGNO alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze consiliari del Municipio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi riuniti in seduta di ORDINARIA di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e nome	Presenti	Assenti
1 – BOCCALERI Enrico (Sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 – TARTARA Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 – BISCOSSI Romano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 – PAGELLA Maddalena	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 – STRAMESI Valentina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 – CALVI DI BERGOLO Alessandro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 – BIANCHI Giorgio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 – MACCARINI Fabrizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 – MESIANO Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 – SUCCI Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 – FERRO Claudio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTALI:	10	1

Partecipa all'adunanza il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Ercole Lucotti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Boccaleri Enrico - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

**PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ercole Lucotti



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente Deliberazione n. 16 adottata nella presente seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto:

“Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale previo esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità. Giuramento del Sindaco”;

Visto l'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

art. 46 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta.

- 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.*
- 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.*

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'art. comma 135 il quale prevede che *“ per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due ”;*

Visto l'art.14 comma 1 dello statuto comunale, che prevede la nomina di assessori esterni al Consiglio Comunale;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno- DAIT – Direzione Centrale UTG e Autonomie n. 6508 del 24.04.2014;

Il Sindaco – Presidente fa presente che, in conformità alle disposizioni di legge e statutarie in materia, con proprio Decreto n. 7/2014 in data 12 giugno 2014 ha provveduto alla nomina degli Assessori nelle persone dei signori Consiglieri e (dell'assessore esterno)

- **Dott.ssa Marta Clara GILARDENGI** - nata a Piovera il 22/08/1951 **Vice Sindaco** ed **Assessore del Comune**, alla quale delega le seguenti competenze e responsabilità settoriali :

- **Dott.ssa Marta Clara GILARDENGHI** - nata a Piovera il 22/08/1951 **Vice Sindaco ed Assessore del Comune**, alla quale delega le seguenti competenze e responsabilità settoriali :
“ **Politiche sociali ed educative**”
- **Sig. Romano BISCUSSI**, nato a Piovera il 16/08/1948, **Assessore**, cui delega le seguenti competenze e responsabilità settoriali : **“Relazioni coi Cittadini, Rapporti con altri Enti ;**

Viso il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole reso, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni dal Segretario Comunale:

Con voti favorevoli n. 10 resi in forma palese, n. 0 contrari, n. 0 astenuti

PRENDE ATTO

della composizione della Giunta Comunale come disposta dal Sindaco con proprio Decreto n. 7/2014 del 12 giugno 2014, specificato in premessa.

Quindi, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione dal seguente esito:

favorevoli n. 10 resi in forma palese, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE di PIOVERA (AL)

provincia di Alessandria

Decreto sindacale n 7/2014 in data 12 giugno 2014

Oggetto : Nomina della Giunta Comunale

IL SINDACO

Visti i risultati della competizione elettorale per la elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale svoltasi il 25 maggio 2014;

Visto l'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

art. 46 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta.

- 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.*
- 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.*

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'art. comma 135 il quale prevede che “*per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due*”;

Visto l'art.14 comma 1 dello statuto comunale, che prevede la nomina di assessori esterni al Consiglio Comunale;

Ritenuto dover procedere alla scelta dei componenti della Giunta Comunale, individuando i propri diretti collaboratori ai fini della realizzazione del programma amministrativo;

Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale delle persone da nominare;

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e delle norme legislative sopra richiamate;

DECRETA

1. di nominare la Giunta Comunale di PIOVERA nel modo seguente :

- **Dott.ssa Marta Clara GILARDENGHI** - nata a Piovera il 22/08/1951 **Vice Sindaco** ed **Assessore del Comune**, alla quale delega le seguenti competenze e responsabilità settoriali :
“ **Politiche sociali ed educative**”



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA di ASSESSORE COMUNALE

Il/la sottoscritto/a Maia Clara GILARDENGHI
(le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito)
nato/a a Piovera il 22/08/1951

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Assessore comunale (esterno) del Comune di Piovera.

All'uopo dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 235/2012, di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall'articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero di incompatibilità o inconfiribilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Piovera, addì 19 Giugno 2014

Firma e domicilio leggibili

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza dal dichiarante da me identificato mediante Caroscuara Ferruccio dietta
Piovera, il 12/06/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

Firma (non leggibile) del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

D.Lgs. 31 DICEMBRE 2012, N. 235

Art. 10

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consultivo di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art. 56 - Requisiti della candidatura (Art. 7, Legge 23 aprile 1981, n. 154)

Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

Art. 143 - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti.

(Articolo sostituito dall'art. 2, c. 30 della legge 15 luglio 2009, n. 94)

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

d.P.R. 16 MAGGIO 1960, n. 570

Art. 87-bis (inserito con l'art. 2, comma 5 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).

1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA di ASSESSORE COMUNALE

Il/la sottoscritto/a Romano Biscussi
(le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito)

nato/a a Piovera il 16/08/1948

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Assessore comunale (esterno) del Comune di Piovera.

All'uopo dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del D.Lgs. n. 235/2012, di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall'articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero di incompatibilità o inconfiribilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Piovera, addì 12/06/2014 Firma e domicilio leggibili
Biscussi Romano
VIA V. ALPI 24
Piovera

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza dal dichiarante da me identificato mediante Coloscello Ferruccio direttore diretta
Piovera, il 12/06/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

Firma Dott. Ferruccio Coloscello Qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

D.Lgs. 31 DICEMBRE 2012, N. 235

Art. 10

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art. 56 - Requisiti della candidatura (Art. 7, Legge 23 aprile 1981, n. 154)

Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgono nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

Art. 143 - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti.

(Articolo sostituito dall'art. 2, c. 30 della legge 15 luglio 2009, n. 94)

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nei cui territori si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'Interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.


d.P.R. 16 MAGGIO 1960, n. 570

Art. 87-bis (inserito con l'art. 2, comma 5 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).

1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE


Enrico Boccaletti

IL CONSIGLIERE

Tartara Stefano



IL SEGRETARIO COMUNALE


Ercole Lucotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Piovera, li

16/06/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE


Ercole Lucotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D.Lgs. n.267/2000.

Piovera, li

26/6/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

